



TRIBUNALE DI ASTI

N. 2463/2023

All'udienza del 14.11.2024, davanti al giudice Marco Bottallo, nella causa iscritta al numero di registro in epigrafe indicato compaiono per parte attrice l'avv. Rovesti e per parte convenuta l'avv. [REDACTED].

L'avv. Rovesti precisa le conclusioni come da prima memoria istruttoria.

L'avv. [REDACTED] precisa le conclusioni come da foglio di cui deposita copia cartacea di cortesia, riservandone il deposito nel fascicolo telematico.

Le parti discutono oralmente la causa.

Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza in assenza delle parti:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI

in composizione monocratica, in persona del dott. Marco Bottallo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Parma, Strada Repubblica n. 21, presso lo studio dell'avv. Rocco Rovesti che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avv. Francesca Erenda come da procura in atti

- parte attrice opponente -

CONTRO

Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese soc. coop., in persona del procuratore speciale avv. Fabrizio Miranda, elettivamente domiciliata in Alba, [REDACTED] presso [REDACTED] che la rappresenta e difende come da procura in atti

- parte convenuta opposta -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 712/2023 emesso dal Tribunale di Asti in data 21.6.2023, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in qualità di fideiussore della [REDACTED] e in solido con quest'ultima, in favore della Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese soc. coop., la somma di € 65.557,92, oltre interessi, per saldo debitore di conto corrente e la somma di € 8.400,00 quale limite garantito relativamente al residuo debito derivante da un contratto di mutuo chirografario.

L'opponente ha in particolare eccepito la nullità delle fideiussioni da lui prestate per violazione della normativa antitrust e in subordine la nullità parziale, per la stessa ragione, della clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. contenuta in tali contratti, con la conseguente decadenza della banca dal diritto di escutere le fideiussioni avendo essa agito giudizialmente oltre il termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni garantite.

La Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese soc. coop. (d'ora innanzi, per brevità, Banca d'Alba) si è costituita in giudizio contestando la fondatezza di tutte le eccezioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione. All'odierna udienza di discussione la banca ha precisato le conclusioni riducendo la domanda relativamente al debito derivante dal mutuo chirografario, dando atto di aver ricevuto nelle more del giudizio il pagamento della somma di € 12.059,66 da parte del Mediocredito Centrale s.p.a. che aveva garantito il rapporto ai sensi della legge n. 662/96.

Ciò premesso, l'opposizione appare meritevole di parziale accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni.

Va innanzitutto osservato che l'opponente ha sottoscritto due fideiussioni in favore della banca convenuta, la quale le ha escusse in via monitoria con riferimento a due distinte posizioni creditorie vantate nei confronti della debitrice principale [REDACTED]

La prima garanzia è costituita da una c.d. "fideiussione omnibus" sottoscritta in data 2.11.2017 sino a concorrenza dell'importo di € 225.000,00 e successivamente elevata all'importo di € 300.000,00 (doc. 10 e 11 fascicolo monitorio). In forza di tale rapporto la Banca d'Alba ha chiesto e ottenuto l'ingiunzione di pagamento per l'importo di € 65.557,92, oltre interessi, quale saldo debitore del conto corrente n. 0002/006/053820.

Il sig. [REDACTED] ha inoltre sottoscritto in data 4.12.2018 una fideiussione specifica, limitata all'importo di € 8.400,00 (doc. 12 fascicolo monitorio), a garanzia del contratto di finanziamento chirografario n. 0009/006/199336 e azionata dalla banca in relazione al residuo debito derivante da quest'ultimo.

Iniziando l'esame dalla domanda relativa al rapporto di c/c, garantito dalla fideiussione omnibus, si osserva che l'opponente ha in primo luogo eccepito l'intera nullità della garanzia per violazione dell'art. 2 della L. 287 del 1990 (c.d. legge Antitrust).

L'opponente ha invocato innanzitutto il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 (doc. 6 di parte attrice), con il quale è stato affermato, con riguardo ai contratti di fideiussione omnibus, che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003 (doc. 16 di parte attrice) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/90.

Sulla scorta di tale provvedimento dell'Autorità indipendente è emerso un orientamento giurisprudenziale, suffragato anche da alcune pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui la nullità dell'intesa anticoncorrenziale, accertata dalla Banca d'Italia e costituita dalla delibera con cui l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha diramato lo schema contenente le condizioni generali di contratto della fideiussione omnibus, comporta altresì la nullità dei singoli contratti di fideiussione conclusi "a valle" tra le banche e i loro clienti, per violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia (in primis dell'art. 2 della legge antitrust sopra richiamato).

Tale orientamento poggia essenzialmente sul rilievo della natura imperativa della disciplina antitrust, in quanto posta a salvaguardia dell'interesse collettivo al corretto funzionamento del libero mercato mediante il divieto delle collusioni tra le imprese che ostacolano il dispiegarsi del processo concorrenziale.

Tale normativa, e in particolare l'art. 2 della legge n. 287/90, pur ricollegando direttamente la sanzione della nullità alle "intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza" annovera tra i suoi destinatari non soltanto gli imprenditori "ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti" (così Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4175 del 19.2.2020).

Deve pertanto ritenersi che l'art. 2 della legge n. 287/90, nel sancire la nullità delle intese anticoncorrenziali, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario posti all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. 1 -, Ordinanza n. 29810 del 12/12/2017).

Ne consegue, secondo l'orientamento in esame, condiviso dallo scrivente, che anche i singoli contratti di fideiussione, stipulati "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, debbono ritenersi nulli per contrarietà a norma imperativa nella misura in cui concorrano a perpetrare l'attuazione dell'intesa vietata.

Il passaggio successivo consiste pertanto nello stabilire se il contratto di fideiussione oggetto di causa integri un'effettiva applicazione di un'intesa illecita anticoncorrenziale.

Al riguardo va innanzitutto evidenziato il valore di prova privilegiata che assumono in quest'ambito i provvedimenti della Banca d'Italia.

È stato infatti osservato che *“In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva”* (Cass. Civ. Sez. 1 -, Sentenza n. 13846 del 22/05/2019).

L'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” – costituita nella fattispecie dalla delibera con cui l'ABI nel 2003 ha emanato lo schema contrattuale tipo della fideiussione omnibus, destinato a essere diffuso presso tutte le banche associate – può pertanto ritenersi provata alla luce del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia, che all'esito di un'articolata istruttoria e sulla base del parere reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha concluso affermando la contrarietà alla normativa antitrust delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale dell'ABI, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme. Va sottolineato come la decisione della Banca d'Italia contenga già un accertamento dell'applicazione uniforme delle predette clausole, effettuato mediante un'indagine a campione presso sette banche di diversa dimensione (cfr. in particolare i paragrafi da 57 a 60 del Provvedimento n. 55).

Le clausole oggetto del provvedimento sono in particolare quelle riportate:

- al n. “2 dello schema (noto anche come “clausola di reviviscenza”)” che *“dichiara il fideiussore tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”,*

- al n. “6 dello schema” che *“prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.*

- al n. “8 dello schema” che *“sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.*

Accertata dunque, alla luce del Provvedimento della Banca d'Italia, la natura anticoncorrenziale dello schema contrattuale ABI nella parte concernente le clausole sopra indicate, si tratta di verificare se il

contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente contenga a sua volta la riproduzione delle clausole censurate.

Al riguardo si rileva in primo luogo la piena corrispondenza, non solo a livello di contenuto sostanziale ma anche lessicale, tra l'art. 6 dello schema e la clausola derogatrice dell'art. 1957 c.c. prevista dall'art. 7, punto 6 del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dal sig. ████████.

Un'analoga corrispondenza è inoltre riscontrabile tra l'art. 2 dello schema e l'art. 2.3 del contratto di fideiussione (che recita testualmente "*Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi*") nonché tra l'art. 8 dello schema e l'art. 2.2 del contratto che così dispone: "*Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l'obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca*").

Sussiste pertanto la dimostrazione della piena coincidenza fra tutte le clausole sanzionate nel provvedimento della Banca d'Italia e le corrispondenti condizioni contrattuali riprodotte, in termini pressoché identici, nel contratto di fideiussione sottoscritto dall'opponente.

La parte attrice ha, inoltre, prodotto numerosi contratti di fideiussione (doc. 21) da cui è possibile evincere che il ceto bancario, anche dopo la predetta pronuncia della Banca d'Italia, ha continuato ad applicare, concretamente, in modo pressoché uniforme, le stesse condizioni contrattuali già contemplate nello schema del 2003, e ciò in modo costante nel tempo.

Va altresì rilevato che le clausole in questione, sia quelle previste nella fideiussione oggetto di causa che quelle risultanti dai contratti stipulati dalle altre banche e prodotti a fini comparativi dalla parte attrice, sono contenute in condizioni generali di contratto il che vale a confermare la loro generalizzata e uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale da parte degli istituti di credito che le hanno unilateralmente predisposte.

Tali circostanze consentono di affermare che il contratto per cui è causa costituisce effettivamente un'attuazione dell'intesa illecita rappresentata dalla delibera ABI sanzionata dall'Autorità indipendente, in assenza di elementi sui quali fondare una ragionevole spiegazione alternativa del fatto che tutte le clausole oggetto dell'intesa, censurate come anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia, siano state pedissequamente riportate nelle condizioni generali di contratto sia della fideiussione in oggetto sia di quelle stipulate dai numerosi altri istituti di credito di cui vi è evidenza in atti.

Appare, infine, irrilevante il fatto che i contratti di fideiussione considerati differiscano tra loro in relazione all'inserimento o meno di altre clausole atteso che l'illecita intesa anticoncorrenziale ha ad oggetto le previsioni specificamente sanzionate dall'Autorità di Vigilanza di talché il protrarsi dell'uniforme applicazione deve essere verificata solo con riferimento a queste ultime.

Resta a questo punto da stabilire se la nullità in questione si estenda all'intero contratto di fideiussione ovvero se debba ritenersi circoscritta alle sole clausole corrispondenti a quelle indicate nel provvedimento della Banca d'Italia.

Sul punto non può che richiamarsi l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno affermato il principio in forza del quale *"i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. A) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti"* (Cass. Civ., SS.UU., Sentenza n. 41994 del 30.12.2021).

La suddetta pronuncia richiama il disposto di cui all'art. 1419 c.c. in base al quale la nullità di singole clausole si estende all'intero contratto se risulta che i contraenti non l'avrebbero concluso senza quelle parti colpite dalla nullità.

Nel caso di specie la parte convenuta ha affermato che il contratto sarebbe comunque stato concluso, mentre la parte attrice non ha dedotto specifiche circostanze di segno contrario, che del resto ben difficilmente potrebbero emergere, come osservato dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia sopra citata.

La Suprema Corte ha infatti evidenziato, avuto riguardo alla posizione del garante, che la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI produce l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione.

D'altro canto, però, deve ritenersi che il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona normalmente legata al debitore principale da rapporti professionali o di parentela e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario.

Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.

Ne consegue, pertanto, che l'eccezione di nullità sollevata dalla parte opponente appare meritevole di accoglimento limitatamente alle clausole del contratto di fideiussione corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale dell'ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005.

Ciò comporta peraltro l'accoglimento dell'opposizione relativamente al rapporto di c/c garantito dalla fideiussione omnibus avuto riguardo all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c..

La parte attrice ha, infatti, eccepito che l'obbligazione principale garantita sarebbe scaduta in data 5.5.2022 a seguito del mancato pagamento da parte della ██████████ a partire dal mese di

maggio 2022, delle rate del piano di rientro che era stato concluso nel dicembre 2021 tra la società debitrice principale e la banca (doc. 15 di parte attrice). Siccome il ricorso per decreto ingiuntivo venne poi depositato dalla Banca d'Alba il 17.5.2023 ne deriverebbe che a quella data era già decorso il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. e che l'opponente sarebbe stato conseguentemente liberato dall'obbligazione di garanzia.

La banca ha replicato che il sig. ██████████ sottoscrivendo la richiesta di rientro graduale anche in qualità di garante, avrebbe esplicitamente consentito la deroga all'obbligo di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c.; inoltre, il mancato pagamento delle rate previste nell'accordo transattivo da parte della ██████████ non avrebbe comportato la risoluzione *ipso iure* dell'accordo stesso essendo a tal fine necessaria la dichiarazione del creditore di volersi avvalere della clausola risolutiva, intervenuta nel caso di specie solo in data 24.1.2023 (doc. 13 fascicolo monitorio).

Gli assunti difensivi della banca non appaiono tuttavia condivisibili.

Quanto al primo profilo, infatti, pur essendo vero che il sig. ██████████ sottoscrisse il piano di rientro non solo in qualità di legale rappresentante della ██████████, ma altresì come garante, non può desumersi per ciò solo che egli abbia rinunciato ad avvalersi della facoltà di eccepire l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.. L'accordo di dilazione rateale del debito comporta, infatti, un mero riscadenziamento dei termini per l'adempimento, senza alcun effetto novativo né dell'obbligazione principale (come esplicitamente previsto nel caso *de quo*) né tantomeno di quella fideiussoria; in assenza di espresse modifiche, le condizioni di quest'ultima devono ritenersi pertanto invariate, fatta salva la diversa decorrenza del termine previsto dall'art. 1957 c.c. che evidentemente non può farsi risalire né alla scadenza originaria dell'obbligazione (modificata con il piano di rientro) né alla data dell'accordo di dilazione, occorrendo invece fare riferimento alle nuove scadenze ivi stabilite ovvero all'eventuale risoluzione dello stesso, comportante l'esigibilità immediata del residuo debito insoluto.

Nel caso di specie è pacifico che la debitrice principale abbia omesso di ottemperare all'obbligo di pagamento delle rate a partire da quella scadente il 5.5.2022. Era stato inoltre pattuito che *"in caso di mancato parziale pagamento da parte della società di quanto sopra indicato, il presente accordo si intenderà automaticamente risolto per colpa della società, senza necessità di costituirla in mora da parte Vostra [id est della banca, n.d.e.]"*.

La Banca d'Alba sostiene che la risoluzione dell'accordo si sarebbe verificata solo a seguito del recesso dalla medesima comunicato con lettera del 24.1.2023 o comunque non prima del 5.11.2022, ossia alla data di scadenza della prima rata successiva al periodo di sospensione del piano di rientro richiesto dalla debitrice in data 24.5.2022.

Tuttavia, dall'esame della clausola sopra riportata emerge che le parti avevano espressamente stabilito la risoluzione automatica dell'accordo in caso di inadempimento della debitrice, come desumibile sia dall'espressione *"il presente accordo si intenderà automaticamente risolto"* sia dalla

precisazione che non sarebbe stata a tal fine necessaria la messa in mora da parte della banca. E' ravvisabile, pertanto, una deroga pattizia alla disposizione di cui all'art. 1456, comma 2, c.c. (v. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 19230 del 2015) con la conseguenza che l'accordo in questione, avente ad oggetto la dilazione di pagamento, deve intendersi risolto *ipso iure* sin dalla scadenza della prima rata insoluta ossia dal 5.5.2022, a nulla rilevando che la società debitrice avesse successivamente richiesto una sospensione del piano di rientro atteso che l'effetto risolutivo si era ormai automaticamente verificato e comunque non vi è prova che la banca avesse accordato tale sospensione.

La decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. deve, pertanto, essere fatta risalire al 5.5.2022 di talché esso era ormai scaduto alla data di deposito del ricorso monitorio (ma anche a quella di invio della diffida stragiudiziale del 24.1.2023, che secondo la banca sarebbe stata sufficiente a evitare la decadenza essendo stato pattuito l'obbligo di pagamento immediato "a semplice richiesta scritta").

L'istituto di credito è conseguentemente decaduto dalla facoltà di escutere il fideiussore opponente in relazione al saldo debitore di c/c garantito dalla fideiussione omnibus in questione.

Quanto, invece, alla domanda relativa al mutuo chirografario si è già osservato che la banca ha escusso in questo caso la fideiussione specifica rilasciata dal [redacted] in data 4.12.2018.

A prescindere dalla questione relativa al valore probatorio del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia con riferimento alle fideiussioni specifiche e all'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto anche tale tipologia di fideiussioni, va osservato che l'eventuale nullità sarebbe anche in questo caso solo parziale e limitata alle clausole corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale dell'ABI.

In particolare, rileverebbe, anche in relazione a tale ipotesi, la nullità della clausola di deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., che secondo quanto dedotto dall'opponente sarebbe stata violata dovendosi avere riguardo alla data di scadenza della prima rata del piano di ammortamento del mutuo rimasta insoluta ossia al 4.5.2022.

L'assunto non è condivisibile in quanto nel contratto di mutuo l'obbligazione di pagamento dei ratei non può considerarsi scaduta prima della scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, atteso che la rateizzazione in più versamenti periodici non fa venir meno l'unicità del debito gravante sul mutuatario (v. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).

Nel caso di specie il piano di ammortamento avrebbe dovuto concludersi nel mese di dicembre 2023 (doc. 8 fascicolo monitorio), ma siccome la Banca d'Alba comunicò la decadenza dal beneficio del termine in data antecedente, ossia con lettera del 25.1.2023 (doc. 14 fascicolo monitorio), è da tale momento che è iniziato a decorrere il termine di cui all'art. 1957 c.c., il quale è stato tempestivamente interrotto dal deposito del ricorso monitorio in data 17.5.2023.

In relazione al debito derivante dal mutuo chirografario l'opposizione va conseguentemente rigettata.

La somma oggetto di ingiunzione a tale titolo deve cionondimeno essere ridotta in questa sede, avendo la banca dato atto di aver ricevuto nelle more del giudizio e precisamente in data 27.6.2024 dal garante Mediocredito Centrale la somma di € 12.059,66.

Conseguentemente, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo, il sig. ████████ deve essere condannato a pagare alla Banca d'Alba la somma di € 3.136,92 quale residuo debito derivante dal mutuo chirografario n. 0009/006/199336, oltre interessi al tasso contrattuale del 2,50% dal 28.6.2024 al saldo.

In ragione della reciproca parziale soccombenza le spese di lite vengono interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione,

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il sig. ████████ a pagare alla convenuta opposta la somma di € 3.136,92, oltre interessi al tasso contrattuale del 2,50% dal 28.6.2024 al saldo;
- compensa le spese di lite.

Il Giudice
Marco Bottallo